



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA VIGILANZA

Data e protocollo assegnati automaticamente dal sistema
Ordinanza n. 12 del 27.06.2024

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE AL PASSAGGIO ED ALLA FRUIBILITA' DELL'ARENILE E DELLA ZONA LACUSTRE SOTTOSTANTE ALLE AREE FRANOSE TRA LOCALITA' PUNTA DEL CORNO E LOCALITA' BAI DEL VENTO.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 25.06.2024 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia interveniva presso Località Punta del Corno per segnalata colata detritica che coinvolgeva parte della passerella a lago;

VISTO il rapporto d'intervento prodotto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia (prot. n. 6707 del 26.06.2024) dal quale risulta la necessità di interdire l'area posta a dieci metri dal fronte della frana come già individuato e nastrato dal VV.FF. stessi;

PREMESSO che in data 26.06.2024 personale del 1° nucleo MM/NN Guardia Costiera lago di Garda U.O. di Salò, interveniva, su segnalazione di cittadino privato, presso Località Punta del Corno / Località Baia del Vento per la presenza di diverse frane nella zona demaniale lacuale prossima alla costa;

VISTO il rapporto d'intervento prodotto dalla Guardia Costiera lago di Garda U.O. di Salò (prot. n. 6757 del 27.06.2024) con il quale viene suggerita la necessità di interdire al passaggio ed alla fruibilità l'arenile e la zona lacustre prospiciente e sottostante alle aree franose;

ATTESO che personale dell'ufficio tecnico ha effettuato sopralluogo immediato e, riscontrando la pericolosità dell'area, optava per l'interdizione immediata al passaggio, in entrambi i sensi di marcia dell'arenile e della zona lacustre sottostante alle aree franose tra localita' Punta del Corno e localita' Baia del Vento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

TENUTO CONTO che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

CONSIDERATO altresì, che data l'urgenza di provvedere, derivante dalla situazione dei luoghi, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

VISTO l'art 50, commi 5, del Tuel 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in via d'urgenza e fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, l'interdizione al passaggio ed alla fruibilità, in entrambi i sensi di marcia, dell'arenile e della zona lacustre sottostante alle aree franose tra Località Punta del Corno e Località Baia del Vento;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
2. l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e per i relativi adempimenti di competenza a:
 - Comando VV FF di Brescia;
 - Prefettura di Brescia;
 - Polizia locale comunale;
 - stazione carabinieri di Salò';
 - Guardia Costiera lago di Garda U.O. di Salò'.

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Sindaco
Lorenza Baccolo

